

COMUNE DI PISA

Regolamento
per l'istituzione e la gestione
dell'albo delle associazioni pro-loco

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. **23** del **4/06/2019**

Articolo 1- Premesse e Oggetto.

1. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco, *soggetti di promozione del territorio e di accoglienza turistica*, ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 86/2016 e ss.mm.ii., avviene tramite l'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai Comuni capoluoghi di provincia.

2. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c) della L.R.T. 86/2016 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento di iscrizione, cancellazione e revisione nell'albo comunale delle associazioni pro-loco operanti nel territorio della Provincia di Pisa.

3. L'albo delle associazioni pro-loco della Provincia di Pisa viene istituito con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Interventi sul litorale.

Articolo 2 - Attività delle Associazioni Pro-loco.

1. Le associazioni pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati;

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione.

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti sul territorio della Provincia di Pisa.

2. Requisiti indispensabili ai fini dell'iscrizione:

- a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;

b)le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente;

Articolo 4 – Modalità di iscrizione.

1.Ai fini dell'iscrizione all'albo comunale l'associazione pro-loco interessata deve presentare apposita istanza al Comune di Pisa, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo.

2.La domanda di iscrizione, a firma del legale rappresentante, deve essere presentata al Comune di Pisa utilizzando il relativo *fac-simile*, da inviare a mezzo PEC, con raccomandata A/R o consegnata a mano.

3.Alla domanda deve essere allegato:

Statuto e Atto costitutivo dell'associazione, con estremi di registrazione;

bilancio relativo all'ultimo anno oppure il bilancio di previsione se trattasi di associazione costituita da meno di un anno, e relativo verbale di approvazione.

materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'organizzazione e l'attività dell'associazione;

copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

4.Il Comune di Pisa comunica al Comune competente per territorio l'avvenuta iscrizione.

Articolo 5 – Revisione e cancellazione dell'albo.

1.Qualunque variazione dello statuto delle associazioni pro-loco iscritte all'albo Comunale, o delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, deve essere comunicata, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, al Comune di Pisa.

2.La cancellazione dall'albo comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta dell'Associazione ovvero nel caso si verifichi la perdita dei requisiti.

3.La cancellazione comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

4.Quando disposta d'ufficio, la cancellazione è preceduta da istruttoria ed eventuale contraddittorio con l'associazione interessata.

5. Il Comune di Pisa dispone la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del Comune di Pisa, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
- b) qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione;

7. Il comune di Pisa, entro trenta giorni, comunica la cancellazione al Comune competente per territorio.

Articolo 6 – Aggiornamento e controlli.

1. Il Comune di Pisa provvede al periodico aggiornamento dell'albo.

Articolo 7 – Pubblicità.

1. Il Comune di Pisa, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, cura la pubblicazione dell'albo delle associazioni pro-loco nonché dei relativi aggiornamenti sul proprio sito istituzionale.

Articolo 8 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento diventa esecutivo in ottemperanza al vigente Statuto comunale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.